

Piano di sostituzione degli indici di riferimento Redatto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011 e dell'art. 118-bis del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385

1. Normativa di riferimento

L'art. 28, par. 2, del Regolamento (UE) n. 2016/1011 (di seguito anche "**Regolamento Benchmark**") stabilisce che le entità sottoposte a vigilanza che utilizzano un indice di riferimento debbano:

- a) redigere e mantenere piani di sostituzione che specifichino le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento;
- b) ove possibile e opportuno, designare nei piani di sostituzione uno o più indici di riferimento alternativi a cui si possa fare riferimento per la sostituzione di quelli cessati o variati, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero valide alternative;
- c) fornire i piani di sostituzione ed eventuali aggiornamenti all'Autorità su richiesta di quest'ultima senza indebiti ritardi e rifletterli nella loro relazione contrattuale con i clienti.

In conformità al citato art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, il nuovo art. 118-bis del TUB disciplina:

- 1) le modalità di pubblicazione e comunicazione alla clientela dei Piani di Sostituzione, nonché l'aggiornamento degli stessi. In particolare:
 - a. le banche e gli intermediari finanziari devono pubblicare, anche per estratto, e mantenere aggiornati i Piani di Sostituzione sul proprio sito internet;
 - b. gli aggiornamenti dei Piani di Sostituzione devono essere portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento – che rimandi alla versione aggiornata pubblicata sul sito internet – almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 del TUB in materia di comunicazioni periodiche alla clientela;
- 2) le clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse. Nello specifico, le clausole devono consentire di individuare – anche per rinvio ai Piani di Sostituzione – le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;
- 3) l'obbligo di comunicazione al cliente entro trenta giorni dal verificarsi della variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, incluso il tasso di interesse, in sede di liquidazione del rapporto;

Società con socio unico Gruppo Prelios
Direzione e coordinamento di Prelios S.p.A.

Altre Sedi Operative

Piazza dell'Insurrezione, 2 - 35139 Padova



- 4) l'inefficacia delle modifiche e delle sostituzioni dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni dell'articolo in esame. In caso di inefficacia, troverà applicazione l'indice sostitutivo definito ai sensi del Regolamento Benchmark.

Le regole sopra citate si applicano ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB (operazioni e servizi bancari e finanziari, credito al consumo e servizi di pagamento) in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti.

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa sopra descritta, Prelios Credit Servicing SPA (di seguito anche “**Società**” o “**PreCs**”) opera esclusivamente in qualità di utilizzatore di indici di riferimento e, pertanto, è tenuta alla redazione e all’aggiornamento del Piano di Sostituzione dei tassi nei prodotti indicizzati.

2. Monitoraggio degli indici

Nel caso in cui la Società, nelle attività di monitoraggio degli indici, dovesse rilevare una variazione sostanziale o la cessazione di uno di essi, procederà ad avviare il procedimento di attuazione del presente Piano.

Per “*variazione sostanziale*” di un indice di riferimento si intende una modifica rilevante che impatti la metodologia utilizzata per la determinazione dell’indice stesso ovvero cambiamenti significativi nella struttura o nel calcolo dell’indice (ad esempio, se l’amministratore di un indice decidesse di implementare una nuova metodologia che comporta un cambiamento sostanziale dell’interesse sottostante che l’indice intende misurare, questa sarebbe considerata una variazione sostanziale). Non viene considerata come “*variazione sostanziale*” l’eventuale variazione quantitativa dovuta alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro di riferimento.

La “*cessazione di un indice*” si verifica, invece, quando il parametro di riferimento non viene più rilevato o determinato, in modo permanente, dall’amministratore dell’indice. Non costituisce “cessazione di un indice” l’indisponibilità temporaneo del parametro di riferimento.

3. Individuazione degli indici sostitutivi

Gli indici sostitutivi saranno scelti in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle normative vigenti.

Qualora le Autorità europee o l’Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Società applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Società applicherà l’indice alternativo (comprendendo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di



operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che

sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato sponsorizzato o presieduto da, o costituito su richiesta di, una di esse) al fine di raccomandare un tasso sostitutivo del parametro.

4. Comunicazione alla clientela

Al fine di dare pronto riscontro in merito alla cessazione o alla variazione sostanziale di un indice di riferimento, la Società provvede a comunicare alla clientela interessata da tale cambiamento:

- a) l'indice soggetto a cessazione/variazione;
- b) l'indice sostitutivo da applicare;
- c) le modalità di sostituzione dell'indice.

Con particolare riferimento ai contratti aventi ad oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del Titolo VI del TUB, in conformità all'art. 118-bis, comma 3, la Società comunica al cliente entro trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati.

La modifica si intenderà approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal Contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

In ottemperanza all'art. 118-bis, comma 1, del TUB, gli aggiornamenti al presente documento sono portati a conoscenza della clientela titolare dei Contratti almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche di Trasparenza.

5. Esecuzione e revisione del Piano

Il presente Piano viene aggiornato ed attuato secondo un procedimento strutturato, disciplinato e approvato dalla Società.

In caso di aggiornamento, il Piano viene pubblicato e messo a disposizione dei clienti sul sito internet.

Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre 2024